



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA

Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia



IC "ITALO CALVINO" - Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
Via Frigia, 4 - 20126 Milano - C.F. 80127890152 - Cod. mecc. MIIC81900C
tel. 0288448717 / email miic81900c@istruzione.it / PEC miic81900c@pec.istruzione.it
SITO www.icsitalocalvino.edu.it

PROTOCOLLO

ESAMI DI STATO

CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

(Delibera Collegio dei Docenti del 24 maggio 2018 – Rev. Collegio dei Docenti del 31 maggio 2022)

INDICE

PREMESSA

1. RIFERIMENTI NORMATIVI	p. 3
2. AMMISSIONE DEGLI ALUNNI/E AGLI ESAMI	p. 4
3. DETERMINAZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE: CRITERI E PROCEDURA	p. 6
4. Criteri per la predisposizione del CALENDARIO PROVE	p. 7
5. Criteri per la definizione degli IMPEGNI DEI DOCENTI NON COINVOLTI NEGLI ESAMI	p. 7
6. PROVE SCRITTE	p. 8
7. COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE	p. 9
8. VALUTAZIONE PROVE D'ESAME	p. 9
8a. Italiano	p.10
8b. Matematica e Tecnologia	p. 11
8c. Lingue Straniere	p. 12
8d. Colloquio orale	p. 13
9. VALUTAZIONE FINALE ED ASSEGNAZIONE DELLA LODE	p. 14
10. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE	p. 15
11. INDICAZIONI CONCERNENTI ALUNNI CON BES	p. 16
12. Nota conclusiva	p. 20

Allegati

- Griglia per il COLLOQUIO D'ESAME
- Tabella delle MISURE previste per lo svolgimento degli esami da parte degli alunni con BES

PREMESSA

Il presente documento contiene tutte le delibere via via adottate dal Collegio dei Docenti ed aventi ad oggetto lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione e tutte le attività connesse.

La riforma introdotta con il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 ha delineato l'esame di terza media come un momento formativo non dissimile a tutte le esperienze svolte dagli allievi nel loro percorso scolastico.

L'esame va dunque inquadrato in una logica che **rivaluta il percorso di crescita dell'alunno**, come sottolineato nel documento MIUR – DG Ordinamenti - “Indicazioni nazionali e nuovi scenari” pubblicato il 22/02/2018.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità;
- D.Lgs.16 aprile 1994, n. 297, testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e successive modificazioni;
- D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
- D.P.R. N. 275 del 8 marzo 1999 recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
- D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'articolo 1, comma 6, del D.Lgs.15 luglio 1998 n. 286, in particolare l'articolo 45;
- D.Lgs. n. 59/2004 contenente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione a norma dell'art. 1 della legge n. 53/2003 (artt. 9, 10 e 11);
- C.M. n. 24 del 1 marzo 2006 – Linee Guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri;
- C.M. n. 32 del 14 marzo 2008 – Scrutini ed esame di stato a conclusion del primo ciclo di istruzione, art. 5 lett. C) – Alunni con cittadinanza non italiana;
- Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;
- D.M. 22 agosto 2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- Decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che agli articoli 1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», di valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni (introduzione del voto numerico);
- D.P.R. 22 giugno 2009, n.122, Regolamento recante il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni (per la parte ancora vigente);
- D.P.R. 11 febbraio 2010 recante approvazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento dell'insegnamento della religione cattolica per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo d'istruzione;
- C.M. n. 49 del 20.05. 2010 (Valutazione alunni ed esami di Stato conclusive del I ciclo di istruzione)
- Legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;
- D.M. 254/2012 contenente le NUOVE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO della scuola dell'Infanzia e del primo ciclo di istruzione;
- CM 48/2012 “Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione, istruzioni a carattere permanente”

- D.Lgs.16 gennaio 2013, n. 13 concernente la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione degli apprendimenti non formali e formali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze;
- Nota MIUR n. 3587 del 3/06/2014 recante ulteriori indicazioni per i candidati con DSA o con altri BES, interni o privatisti, relativamente agli esami di Stato di fine I ciclo;
- Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, ed in particolare il comma 181 lettera i);
- D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 62 recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed in materia di esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- DD.MM. 741 e 742 del 3 ottobre 2017 recanti rispettivamente norme relative all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione ed in tema di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti al termine del primo ciclo di istruzione;
- CM 1865/2017 contenente Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.
- Linee Guida sulla certificazione delle competenze emanate dal MIUR in data 9 gennaio 2018;
- Legge n. 92/2019 concernente l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione;
- O.M. n. 64 del 14 marzo 2022 "Esame di stato nel primo ciclo di istruzione" a.s. 2021-2022

1. AMMISSIONE DEGLI ALUNNI AGLI ESAMI *

Ai sensi dell'art. 1 comma 5 del Regolamento sulla Valutazione (D.P.R. 122/09) e del D.M. 741/17 si individuano i seguenti **criteri di ammissione** agli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione, condivisi dal Collegio dei Docenti al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei Consigli di Classe.

L'alunno/a è ammesso all'Esame di Stato se sono rispettate le seguenti condizioni:

a) Numero delle assenze non superiore al 25% del monte ore annuale personalizzato (D. Lgs. n. 59/04 art. 10 co.1 ed art. 11 co.1), ossia di un monte ore che tenga conto delle eventuali DEROGHE concesse dal Dirigente scolastico sulla base dei criteri deliberati dal Collegio e di idonea documentazione.

Il numero delle ore in questione è n. 297 su 891 nel tempo prolungato e n. 247,5 su 742,5 nel Tempo Normale, salvo che l'alunno non rientri nelle situazioni di deroga autorizzate.

Sono computate come ore di assenza

- Le entrate posticipate
- Le uscite anticipate
- Le assenze per malattia
- Le assenze per motivi familiari
- La mancata partecipazione a uscite didattiche e viaggi di istruzione (in tali casi si considerano le ore che si sarebbero svolte se vi fosse stata lezione normale)
- La mancata partecipazione alle attività di orientamento.

**i criteri di cui al presente paragrafo sono validi anche per l'ammissione/non ammissione degli alunni alla classe successiva.*

- La mancata partecipazione ad attività di ampliamento svolte a scuola come da Progetti inseriti nel POF (es. laboratori teatrali, progetti con esperti, tornei sportivi, feste d'Istituto ecc...)

Sono da ritenersi motivate - e dunque valide ai fini della **DEROGA al monte ore di assenza** di cui sopra - le assenze effettuate per:

- Gravi motivi di salute/famigliari adeguatamente documentati da strutture pubbliche (es. referti di ospedali o cliniche private accreditate, relazioni dei servizi sociali o delle U.O.N.P.I.A. ecc..., referti di professionisti del Servizio Sanitario Nazionale)
- Partecipazione ad attività sportiva a livello agonistico (attestazione di associazioni sportive iscritte ad una delle federazioni nazionali)
- Viaggi per ricongiungimenti familiari per nuclei di famiglie immigrate di cittadinanza non italiana, anche di non recente immigrazione.

Le deroghe potranno aver valore soltanto laddove IL NUMERO DI ASSENZE NON PREGIUDICHI LA POSSIBILITA' DI PROCEDERE ALLA VALUTAZIONE da parte del Consiglio di Classe.

- b) Impegno nella fruizione, da parte dell'alunno/a, delle occasioni di recupero offerte dalla scuola** (corsi predisposti dai docenti o da personale esterno su specifiche discipline e/o in preparazione agli esami)
- c) Non essere stato destinatario/a della sanzione disciplinare di non ammissione agli esami di Stato** prevista dall'art. 4 – commi 6 e 9 bis – dello “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” (D.P.R. n. 249/98 e ss.mm.ii.)
- d) Valutazione finale COMPLESSIVAMENTE positiva del Consiglio di Classe, in relazione al livello di partenza dell'alunno/a (INIZIO TRIENNIO):**
- **sul piano degli apprendimenti** (sono ammesse **non più** di TRE INSUFFICIENZE in pagella)
 - **sul piano del comportamento** (il giudizio finale non deve essere definito con l'**indicatore più basso**)

LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE INVALSI NON È PIÙ REQUISITO DI AMMISSIONE AGLI ESAMI.

I predetti criteri, ad eccezione di quelli di cui alle lettere c) e d), possono essere derogati, con decisione motivata del Consiglio di Classe, nel caso di alunni/e a rischio DISPERSIONE SCOLASTICA e/o con famiglie non in grado di incidere sulla formazione del/della ragazzo/a e di collaborare in modo costruttivo con la scuola.

La non ammissione agli esami è deliberata “all’unanimità” o “a maggioranza” dal Consiglio di Classe facendo riferimento, nel caso di alunni problematici, agli interventi di recupero programmati dalla scuola.

A verbale dovrà risultare la motivazione per cui detti interventi non abbiano sortito gli effetti sperati e non abbiano consentito all'alunno/a di raggiungere almeno gli obiettivi minimi nell'area cognitiva e metacognitiva.

Le famiglie degli alunni/e non ammessi devono essere avvisate dell'esito negativo dello scrutinio finale prima della pubblicazione all'albo dei risultati. Di ciò deve farsi carico il coordinatore della classe.

2. DETERMINAZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE: CRITERI E PROCEDURA

1. Con il sistema seguente si vuole raggiungere una sintesi efficace tra gli aspetti sommativo-certificativi delle valutazioni per disciplina - conseguite nel corso dell'iter scolastico - e quelli più propriamente formativi.

L'intento è di contemplare nel voto di ammissione sia gli esiti dei processi individuali di apprendimento che quelli riferiti agli aspetti educativi ed allo sviluppo delle potenzialità personali.

A tal fine si procede partendo da un valore (≥ 6) ottenuto calcolando, per ciascuno studente, la *media delle medie* delle valutazioni finali del triennio (**voto "base"**), al quale si aggiunge un **"bonus"** (da 0,1 fino a 0,5 punti), attribuito dal C.d.C. tenendo conto di aspetti formativi e di processo.

2. In particolare:

Il voto "base" si ottiene:

- a) calcolando la *media ponderata* delle valutazioni disciplinari finali per ciascun anno (senza il giudizio discorsivo di religione/alternativa)
- b) calcolando successivamente la *media matematica* tra le medie annuali, per la quale si tiene conto dei seguenti correttivi:
 - i - si calcolano solo le medie annuali degli anni conclusi con l'ammissione alla classe successiva;
 - ii - per valorizzare l'evoluzione del percorso nel triennio, la media tra le medie annuali è ponderata in modo che quella dell'ultimo anno abbia un peso più rilevante rispetto ai due anni precedenti;

FREQUENZA			Coeff. di calcolo		
PRIMA	SECONDA	TERZA	Media	ponderata	
X	X	X	25%;	25%;	50%
	X	X	0;	33%;	67%
		X	0;	0;	100%

iii - il voto di ammissione degli alunni che presentano - allo scrutinio finale di terza - tre insufficienze (con quattro non si è ammessi) è **"6" di default**.

3. il "bonus" formativo rappresenta un credito (da 0,1 fino a 0,5 punti); è attribuito dal C.d.C. soltanto agli alunni che non siano stati ammessi con carenze e **non si trovino** nelle situazioni corrispondenti al livello più basso riguardo agli indicatori del comportamento.

Il **"bonus" formativo** si aggiunge al **"voto base"** ottenuto dal calcolo di cui al punto 1, consentendo un arrotondamento al livello di valutazione più elevato, in considerazione della partecipazione **fattiva** dell'alunno/a ai **Progetti di ampliamento** dell'Offerta Formativa scolastica, ove si osservino le seguenti circostanze:

- *produzione di materiali personali*
- *conseguimento di premi e/o riconoscimenti*
- *conseguimento di certificazioni specifiche*
- *frequenza regolare di corsi-progetti opzionali extracurricolari prescelti e offerti dalla Scuola*
- *svolgimento di ruoli di coordinamento e/o tutoring nei lavori di gruppo*

L'apporto dello studente alla qualità del lavoro scolastico, rilevabile attraverso le predette circostanze, è valutato dal CdC con un "peso" maggiore in relazione alla rilevanza esterna dei Progetti, ma per non più di 0,2 punti. In ogni caso il totale dei punti di bonus non potrà mai superare lo 0.5.

La somma del "voto base" (con decimali) e del "bonus" formativo (con decimali) consente, attraverso gli arrotondamenti, di determinare un voto di ammissione diversificato.

Ai sensi della normativa specifica (D. Lgs. 62/17 e D.M. 741/17) **il voto di ammissione ha il peso del 50% sulla determinazione del voto finale degli esami** conclusivi del primo ciclo di istruzione.

3. Criteri per la predisposizione del CALENDARIO PROVE

Le **prove scritte** hanno inizio nella settimana successiva a quella di conclusione dell'anno scolastico. Si susseguono senza interruzione, comprendendo anche il Sabato. Possono iniziare da qualsiasi materia e non necessariamente da "Italiano", in quanto la loro successione cambia ogni anno, a rotazione.

Nella predisposizione del calendario la Commissione tiene conto del tempo necessario alla correzione collegiale degli scritti e del numero complessivo di candidati da esaminare. Tra gli scritti e l'inizio degli orali può quindi esservi una pausa di un giorno.

Per comodità, è consentito dare diffusione della bozza del calendario esami quando questo sia pronto, ma senza indicare i nominativi dei candidati e specificando che potranno esservi modifiche in sede di delibera da parte della Commissione plenaria.

Il calendario dei **colloqui orali**, con l'indicazione delle sottocommissioni impegnate e dei candidati convocati, **è reso noto agli interessati e pubblicato all'Albo nel plesso sede di esami durante i giorni degli scritti.** I colloqui orali si svolgono con le modalità di cui al par. 7 e con un'alternanza delle sottocommissioni funzionanti, legata agli impegni dei docenti presenti in più sottocommissioni e/o collegati con altre scuole.

I candidati sono convocati tenendo conto della loro scelta di avvalersi o no dell'insegnamento della Religione Cattolica: dall'a.s. 2017-18, infatti, sono parte delle diverse sottocommissioni d'esame anche i docenti di RC e quelli di AIRC (Attività alternative all'Insegnamento della Religione Cattolica) per coloro che abbiano fruito di tale insegnamento nel corso dell'anno scolastico.

Gli eventuali candidati in istruzione parentale svolgono gli esami nella classe in cui sono/erano iscritti.

5. Criteri per la definizione degli impegni dei docenti non coinvolti negli esami

I docenti non impegnati negli esami sono occupati per 18 ore complessive con orario flessibile, individualmente o in piccolo gruppo, per attività di **documentazione** e di **riordino materiali didattici**.

Alcuni, a rotazione, partecipano alla **formazione delle classi prime** per l'anno scolastico successivo.

6. PROVE SCRITTE

Tenuto conto che il D. Lgs. n. 62/17 e il successivo D.M. 741/17 hanno espunto le Prove INVALSI dagli Esami di Stato, i candidati impegnati negli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione sosterranno un colloquio orale preceduto dalle seguenti prove scritte:

a. PROVA DI ITALIANO

- La prova dura 4 ore (15' in più per gli alunni con DSA in base al PDP)
- Il candidato dovrà scegliere tra tre tracce proposte: testo narrativo/descrittivo, testo argomentativo, comprensione e sintesi di un testo (riassunto)
- Il candidato potrà recarsi ai servizi e/o lasciare l'aula degli esami dopo che siano trascorse due ore dall'inizio della prova
- E' consentito l'uso di dizionari monolingue, bilingue e dei sinonimi e contrari

b. PROVA DI MATEMATICA e TECNOLOGIA

- La prova dura 3 ore (15' in più per gli alunni con DSA in base al PDP)
- Il candidato potrà recarsi ai servizi e/o lasciare l'aula degli esami dopo che sia trascorsa la metà del tempo destinato alla prova
- Il candidato dovrà svolgere 3 quesiti di Matematica ed 1 di Robotica
- E' consentito l'uso della calcolatrice e degli strumenti per il disegno geometrico

c. PROVA DI LINGUA STRANIERA (nuova strutturazione secondo il D.M. 741/17 – non prevista nell'a.s. 2021-22)

- La prova dura 4 ore (15' in più per ciascuna LS per gli alunni con DSA, in base al PDP)
- E' costituita da DUE SEZIONI, una di INGLESE e una di FRANCESE. Non è previsto intervallo tra le due sezioni: il candidato potrà recarsi ai servizi e/o lasciare l'aula degli esami dopo che sia trascorsa la metà del tempo di durata della singola sezione di prova.
- I candidati dispensati o esonerati dalla prova di Seconda Lingua comunitaria dovranno necessariamente svolgere la sezione di Inglese ENTRO DUE ORE dall'inizio, salvo i 15' in più per gli aventi diritto.
- Per ciascuna sezione il candidato è chiamato a scegliere tra due tracce proposte:
 - A) comprensione del testo (5 domande di comprensione e 2 di rielaborazione personale)
 - B) e-mail a un corrispondente
- E' consentito l'uso di dizionari bilingue per entrambe le Lingue straniere

Per gli alunni/e non italofoeni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per l'apprendimento dell'Italiano **la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera.**

Per gli alunni/e con DSA dispensati/e dalla prova di Lingua straniera la sottocommissione d'esami individua modalità e contenuti della PROVA ORALE SOSTITUTIVA.

7. COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE

La nuova normativa considera il colloquio pluridisciplinare d'esami come una **esperienza di grande valore formativo** e per tale ragione chiama la sottocommissione a valutare non solo il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente, previsto dalle Indicazioni nazionali, ma anche il possesso di competenze metacognitive inquadrabili nell'alveo delle c.d. Competenze di cittadinanza attiva.

1. Il colloquio d'esami viene **condotto collegialmente dalla sottocommissione** lasciando che il candidato avvii la discussione a **partire da un argomento a propria scelta** e guidandolo successivamente verso contenuti ed esperienze in grado di far emergere le *competenze di carattere trasversale e metacognitivo*.

2. **I docenti della sottocommissione interagiscono con il candidato e curano che il colloquio non si riduca ad una serie di domande poste sulla base delle singole e diverse discipline.**

Essi pongono quindi la massima attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento *organico e significativo* (dunque non forzato) tra le varie discipline e stimolano il candidato ad *esporre le proprie considerazioni* in merito agli aspetti sviluppati anche attraverso le esperienze di apprendimento *non formale e informale*.

E' previsto che nel colloquio il candidato possa anche fare riferimento ad argomenti trattati lungo il percorso di studi e agli apprendimenti sviluppati in conseguenza dell'Offerta Formativa di Ampliamento, in considerazione del maggiore peso che la nuova normativa attribuisce al processo di formazione sviluppato lungo tutto l'iter scolastico.

3. Se ritenuto utile dalla Commissione al fine di garantire un'esperienza gratificante, **possono essere predisposti colloqui d'esame cooperativi** (es. per mostrare una PPT realizzata in gruppo, suonare insieme ecc...) e si può sottoporre al candidato un documento a partire dal quale far realizzare - e commentare - una mappa concettuale attraverso la consultazione di materiali messi a disposizione al momento o reperiti in rete.

Gli argomenti, concordati preventivamente dal Consiglio di Classe, potranno essere di ampio respiro o legati all'esperienza personale e trattati anche eventualmente in Lingua Straniera.

8. VALUTAZIONE PROVE D'ESAME

La sottocommissione corregge e valuta le prove d'esame tenendo conto dei criteri definiti più oltre ed attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi, **senza utilizzare frazioni decimali**.

Indicatori collegiali generali (verificati annualmente dalla Comm. Plenaria)

Italiano	Matematica	Lingue Straniere	Colloquio pluridisciplinare
Correttezza Pertinenza alla traccia	Conoscenza argomenti Capacità di applicazione	Comprensione del testo	- Conoscenza degli argomenti (di studio o riferiti ad esperienze formative compiute durante il percorso di studi)

Contenuto	Capacità di risolvere problemi	Rielaborazione	<ul style="list-style-type: none"> - Chiarezza espositiva - Padronanza dei linguaggi specifici - Capacità di operare collegamenti tra le discipline e le esperienze anche extracurricolari - Capacità di trasferire le competenze da un'area disciplinare ad un'altra - Capacità di analisi e sintesi - Capacità di rielaborazione personale - Sensibilità e pensiero critico
Comprensione		Contenuto	
Capacità di sintesi	Uso del linguaggio specifico	Forma	

8.a - CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO

La prova di lingua italiana consiste nella stesura di un elaborato rispondente a una delle tre tracce proposte:

- testo narrativo/descrittivo
- testo argomentativo su contenuti di studio o argomenti di attualità dibattuti in classe durante l'anno;
- comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico, anche attraverso richiesta di Riformulazione/Riassunto di un brano proposto dalla Commissione).

Dell'elaborato si valuteranno i seguenti aspetti:

1 – CORRETTEZZA

Questo punto comprende la conoscenza e l'uso dei diversi costrutti sintattici, l'utilizzo di un lessico adeguato all'argomento e allo stile comunicativo richiesto, la correttezza grammaticale, la capacità di arricchire l'elaborato con sinonimi, la capacità di alternare discorso diretto / indiretto

CORRETTEZZA (descrittori e corrispondente valutazione in decimi)

- 9/10 lessico ricco e piena padronanza delle strutture linguistiche
- 8 lessico adeguato e morfologia corretta
- 7 uso adeguato della morfologia di base
- 6 assenza di errori ortografici e frasi semplici
- 5 errori ortografici gravi
- 4 elaborato non svolto

2 – PERTINENZA ALLA TRACCIA

Questo punto prende in considerazione l'uso che il ragazzo fa del percorso offerto dalla traccia di partenza e della tipologia testuale prescelta, il modo in cui se ne discosta per articolare i contenuti e le eventuali difficoltà che riscontra nel restare coerente con quanto proposto.

PERTINENZA ALLA TRACCIA (descrittori e corrispondente valutazione in decimi)

- 9/10 piena corrispondenza alle richieste della traccia
- 8 sviluppo coerente alle richieste della traccia
- 7 abbastanza coerente alla richiesta della traccia
- 6 sviluppo sufficientemente coerente
- 5 errata tipologia testuale
- 4 foglio bianco

3 – CONTENUTO

Nell'articolazione del proprio pensiero / racconto, questa voce serve per valutare quanto il ragazzo rielabori le esperienze o gli argomenti proposti e fino a che punto ne effettui una lettura personale ed efficace.

Pur riconoscendo la difficoltà di valutare oggettivamente un prodotto di natura narrativa, si propongono le seguenti modalità:

- La presenza di errori grammaticali gravi non consente di raggiungere la sufficienza relativamente al primo punto;
- Il mancato svolgimento di una parte della traccia non consente di superare la sufficienza relativamente al secondo punto;
- L'espressione di contenuti originali, personali o dovuti ad autonoma rielaborazione / approfondimento di idee ed esperienze deve essere valorizzato nella determinazione del voto finale.

CONTENUTO (descrittori e corrispondente valutazione in decimi)

- 10 rielaborazione personale, originale e critica.
- 9 elaborazione personale e originale
- 8 elaborazione personale e ampia
- 7 elaborazione svolta in modo adeguato
- 6 elaborato sufficientemente ampio
- 5 elaborato non sufficientemente svolto
- 4 elaborato non svolto

4 – COMPrensIONE

La comprensione è un'abilità che richiede all'allievo di saper riconoscere e mettere in rapporto gerarchico le informazioni, individuare lo scopo di un testo e la forma che lo caratterizza.

Il ragazzo dovrà dimostrare dunque di aver colto gli elementi che caratterizzano la struttura e le diverse situazioni presenti nel brano/racconto proposto.

COMPrensIONE (descrittori e corrispondente valutazione in decimi)

- 10 Ha compreso in modo chiaro e preciso tutti gli elementi del brano/racconto
- 9 Ha compreso in modo chiaro tutti gli elementi del brano/racconto
- 8 Ha compreso in modo abbastanza chiaro gli elementi del brano/racconto
- 7 Ha compreso in modo adeguato gli elementi del brano/racconto
- 6 Ha compreso in modo essenziale gli elementi più semplici del brano/racconto
- 5 Non ha compreso gli elementi del brano/racconto
- 4 Non ha compreso neanche gli elementi più semplici del brano/racconto

5 - CAPACITA' DI SINTESI

L'attività di sintesi induce a considerare come competenza di scrittura anche la capacità di ricavare informazioni da una lettura e di proporre una rielaborazione del contenuto. La riscrittura del testo proposto avverrà infatti tramite la selezione dei contenuti e procederà attraverso un'elaborazione riassuntiva di quanto riportato nel brano/racconto.

CAPACITA' DI SINTESI (descrittori e corrispondente valutazione in decimi)

- 10 Possiede eccellenti capacità di sintesi e sa effettuare l'analisi di complesse strutture organizzative
- 9 Possiede ottime capacità di sintesi e sa effettuare analisi complete e approfondite
- 8 Possiede buone capacità di sintesi ed è in grado di effettuare analisi con una certa sicurezza
- 7 Possiede adeguate capacità di sintesi e sa effettuare analisi non approfondite e con qualche imprecisione
- 6 Possiede modeste capacità di sintesi e sa effettuare l'analisi solo di semplici fatti
- 5 Non possiede capacità di sintesi e ha difficoltà nell'analisi di semplici fatti
- 4 Non sa sintetizzare e non è in grado di analizzare neanche semplici fatti

8.b - CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI MATEMATICA E TECNOLOGIA

La prova scritta di matematica e tecnologia si propone di valutare:

- la conoscenza di elementi specifici delle discipline
- la capacità di applicare relazioni, proprietà e procedimenti
- la capacità di comprendere, formulare ipotesi e risolvere problemi
- la comprensione e l'utilizzo di linguaggi specifici.

La prova d'esame è costituita da tre quesiti di matematica e uno di robotica. Per gli eventuali candidati esterni il quarto quesito riguarda un argomento del programma di Tecnologia.

Ogni quesito è composto da domande e sotto-domande e concorre, per una parte, alla determinazione del voto finale. Ad ogni domanda e sotto-domanda è attribuito un punteggio che è assegnato *in toto* al candidato nel caso in cui egli risponda in modo corretto. In caso di risposte incomplete o non totalmente corrette, viene assegnato un punteggio parziale.

Il punteggio massimo per ogni domanda dà la possibilità ai candidati di ottenere la sufficienza se si risponde correttamente alle domande volte a valutare il raggiungimento degli obiettivi minimi. Per le restanti domande, relative ad obiettivi più ambiziosi, è tenuto in considerazione il grado di difficoltà.

La somma dei punteggi ottenuti determina la percentuale di risposte esatte (P) sul totale.

CORRISPONDENZA CRITERIO DI VALUTAZIONE / VOTO IN DECIMI – MATEMATICA E TECNOLOGIA

Il voto finale della prova di Matematica e Tecnologia verrà attribuito secondo quanto riportato nella seguente tabella. Il voto in decimi è affiancato da una aggettivazione che ha lo scopo di esplicitare il livello di competenza raggiunto per ciascuno dei criteri elencati.

Percentuale (P)	Voto	Indicatori discorsivi del livello di competenza
Il candidato non prova a rispondere a nessun quesito	4	Non adeguato
$P \leq 52\%$	5	Non adeguato
$53\% \leq P \leq 62\%$	6	Parzialmente adeguato
$63\% \leq P \leq 72\%$	7	Adeguato
$73\% \leq P \leq 82\%$	8	Più che adeguato
$83\% \leq P \leq 92\%$	9	Completo
$93\% \leq P \leq 100\%$	10	Completo e sicuro

8.c – CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI LINGUE STRANIERE

Il DM 741/17 prevede che la prova scritta relativa alle lingue straniere sia UNICA e divisa in DUE SEZIONI, ciascuna riferita ad una Lingua.

Essa deve accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili rispettivamente ai livelli del QCER per le lingue del Consiglio d'Europa **A2 per l'Inglese** ed **A1 per la seconda lingua comunitaria**.

Con riferimento alle tipologie di traccia indicate nel DM 741/17 e tenuto conto della novità della prova unica divisa in due sezioni, per facilitare lo svolgimento dell'esame da parte degli studenti la scelta del Dipartimento di LLSS è ricaduta sul questionario in alternativa alla e-mail ad un corrispondente.

Di seguito gli indicatori ed i descrittori con la relativa valutazione in decimi.

QUESTIONARIO	E-MAIL AD UN CORRISPONDENTE
<p><u>Comprensione del testo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • totale 10 • quasi totale 9 • soddisfacente 8 • non sempre adeguata 7 • parziale 6 • limitata 5 	<p><u>Contenuto:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ricco e personale 10 • personale 9 • valido 8 • adeguato 7 • sufficiente 6 • limitato 5
<p><u>Rielaborazione:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ricca e personale 10 • personale 9 • abbastanza personale 8 • adeguata 7 • limitata 6 • assente 5 	<p><u>Forma:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • sicura /scorrevole e corretta 10 • chiara e corretta 9 • corretta 8 • abbastanza corretta 7 • non sempre corretta 6 • scorretta 5
<p><u>Foglio bianco:</u> 4</p>	<p><u>Foglio bianco:</u> 4</p>

Determinazione del VOTO UNICO della prova di Lingua Straniera

Alla prova di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un voto unico espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali (D.M. 741/17). Esso viene determinato valutando in decimi le due sezioni della prova, con arrotondamento per eccesso delle frazioni pari o superiori a 0,5; la media aritmetica dei due voti così ottenuti darà luogo al voto della prova, arrotondando anche qui per eccesso le frazioni pari o superiori a 0,5 qualora il risultato fosse un numero decimale.

8d. VALUTAZIONE COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE

I docenti sono i RESPONSABILI DELLA RELAZIONE EDUCATIVA, pertanto questo ruolo resta tale anche durante il Colloquio d'esame.

I criteri e gli indicatori della valutazione, esplicitati nella **TABELLA ALLEGATA**, esprimono l'alta considerazione del Collegio nei confronti dell'esperienza che il colloquio rappresenta per il candidato. In esso si osservano molteplici aspetti del percorso formativo compiuto e del livello di maturazione raggiunto anche con riguardo alla capacità di autovalutare i propri progressi.

9. VALUTAZIONE FINALE E ASSEGNAZIONE DELLA LODE

Il D.M. n. 741/17, riprendendo l'art. 8 del D.Lgs. n. 62/17, ha modificato sostanzialmente le modalità di **definizione del voto finale** dell'esame conclusivo del I ciclo di istruzione.

L'innovazione più significativa consiste nel maggiore "peso" attribuito al **voto di ammissione**, che esprime il percorso scolastico dell'allievo: detto voto **vale infatti il 50% della valutazione globale**.

Il VOTO FINALE, che dev'essere almeno 6/10 perché l'esame possa ritenersi superato, è ricavato come segue:

- la sottocommissione calcola la media aritmetica, *senza arrotondamenti*, dei voti ottenuti nelle prove d'esami (scritti e colloquio pluridisciplinare);
- quindi effettua la media aritmetica tra il voto di ammissione e il numero intero o decimale che esprime le risultanze degli esami, arrotondando all'unità superiore se tale numero è pari o superiore a 0,5.

Per i candidati privatisti il calcolo si effettua tenendo conto solo dei voti delle prove d'esame.

ASSEGNAZIONE DELLA LODE E CRITERI RELATIVI

La Commissione plenaria, su proposta della sottocommissione e con decisione presa all'unanimità, può deliberare la LODE per gli alunni che abbiano conseguito la votazione di 10/10 ed in presenza di:

- a. voto di ammissione pari a 10 (ottenuto anche con arrotondamento)
- b. voto 10 in UNA delle due prove scritte (ottenuto anche con arrotondamento)
- c. colloquio brillante e ricco di contenuti personali rielaborati con padronanza, sensibilità e senso critico.

INDICATORI PER IL GIUDIZIO GLOBALE FINALE

- Partecipazione al percorso di apprendimento (esame incluso)
- Grado di preparazione complessiva
- Capacità e/o attitudini dimostrate
- Livello globale di maturazione
- Eventuali difficoltà incontrate
- Consiglio orientativo (al fine di una conferma o modifica alla luce delle risultanze degli esami).

TRACCIA DEL GIUDIZIO GLOBALE

Nel suo percorso di studi il/la candidato/a ha partecipato (1) _____ alle attività scolastiche con (2) _____ evidenziando un processo di apprendimento (3) _____.

Ha sviluppato (4) _____ capacità espressive, di osservazione, di comprensione, analisi, rielaborazione personale.

In sede d'esame ha confermato la sua (5) _____ preparazione e (oppure "ma") un (6) _____ livello di maturazione.

Si conferma /Si modifica il consiglio orientativo:

- (1) Proficuamente, attivamente, sistematicamente, adeguatamente, in modo discontinuo
- (2) Senso di responsabilità, superficialità, in modo incostante/settoriale
- (3) Riflessivo, pronto, agevole, graduale, lento ma ordinato
- (4) Notevoli, valide, apprezzabili, sufficienti, modeste
- (5) Approfondita, ampia, completa, organica, accettabile, modesta, limitata
- (6) Ottimo, distinto, buono, sufficiente

10. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

La Scuola certifica le competenze acquisite dagli studenti in esito del percorso formativo svolto utilizzando il modello ministeriale.

La certificazione delle competenze è accompagnata dall'attestazione rilasciata alla scuola dall'INVALSI a seguito della prova che ciascun alunno abbia svolto nel periodo stabilito. La certificazione INVALSI ha forma meramente descrittiva e non valutativa, fornendo allo studente, alla sua famiglia ed alla scuola la "fotografia" del livello di competenza conseguito.

Nel concetto di competenza rientrano non soltanto gli apprendimenti "formali" che si conseguono con le tradizionali attività didattiche, ma anche tutte quelle esperienze "non formali" ed "informali" appartenenti al vissuto dell'allievo e dalle quali egli abbia tratto insegnamenti autonomi che si siano poi integrati con le conoscenze e le abilità acquisite all'interno delle aule scolastiche.

Le Indicazioni Nazionali per il curricolo (D.M. 254/2012) dedicano a questo argomento un intero capitolo precisando che tale certificazione assume, in special modo al termine del 1° ciclo di istruzione, una **valenza educativa e formativa**, attestante competenze in fase di strutturazione ma in grado di fare da base al prosieguo del percorso di crescita culturale e personale.

11. INDICAZIONI CONCERNENTI GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

I criteri di ammissione agli esami sopra indicati sono validi anche per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES). I testi normativi che, per lo svolgimento degli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione, garantiscono particolari tutele a questa categoria di alunni sono la **Legge 104/1992** e la **Legge 170/2010**. Forme di tutela più limitate sono riconosciute agli alunni NAI (Neo Arrivati in Italia).

La recente normativa riduce il campo di azione dei Consigli di Classe con riguardo alla possibilità di prevedere accortezze particolari per gli alunni che non siano accompagnati da certificazioni di strutture sanitarie (cc.dd. BES del Consiglio di Classe). Tuttavia le sottocommissioni potranno prevedere alcune semplici misure di accompagnamento nei confronti di tali alunni, facendo attenzione che non siano in conflitto con la normativa, laddove siano stati redatti documenti di programmazione individualizzata.

Ciò per far sì che gli esami non siano, per tali alunni, un'esperienza mortificante ed incoerente rispetto al percorso formativo condotto nel primo ciclo di istruzione ed allo stile inclusivo della Scuola.

a. ALUNNI CON TUTELE EX LEGGE 104/1992

Gli alunni DVA possono svolgere **una o più prove differenziate**, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Tali prove hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini della valutazione dell'alunno e del superamento dell'esame.

Hanno diritto a fruire di **tempo aggiuntivo** per l'effettuazione delle prove.

I docenti di sostegno partecipano a pieno titolo alle operazioni connesse alla predisposizione e correzione delle prove nonché alla determinazione dei voti ed alla formulazione dei giudizi globali, esprimendo un voto unico laddove nella sottocommissione siano presenti due docenti.

E' prevista anche la **partecipazione agli esami del personale educativo** che abbia avuto nel corso dell'anno scolastico compiti di ausilio professionale per l'autonomia e la comunicazione a vantaggio del singolo alunno.

Nel caso di esito negativo delle prove d'esame, o quando il Consiglio di Classe abbia ritenuto l'alunno DVA non in grado di sostenere gli esami, è possibile rilasciare un **attestato che certifichi i crediti formativi acquisiti**. Tale attestato è titolo per l'iscrizione a scuola nei gradi successivi di istruzione, al solo scopo di permettere la frequenza scolastica e di poter riconoscere all'allievo DVA crediti formativi nei percorsi integrati di istruzione e formazione professionale regionale (O.M. n.90/2001).

Nel diploma di "licenza media" non è fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni con disabilità (art. 5 C.M. n. 32/2008) e del fatto che detti alunni sostengono gli esami utilizzando gli ausili loro necessari (art. 16 legge 104/1992).

Per ciascun alunno DVA il Consiglio di Classe fornirà alla Commissione plenaria di esami la seguente documentazione, consultabile anche nell'apposita area del Registro Elettronico:

- PEI
- Relazione finale

b. ALUNNI CON TUTELE DA LEGGE 170/2010

Gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento certificati (Dislessia, Disgrafia, Disortografia, Discalculia) e con disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD) possono utilizzare per le PROVE SCRITTE le **misure compensative e dispensative** previste nel Piano Didattico Personalizzato (PDP).

Hanno diritto a che tali prove siano **valutate principalmente sul contenuto piuttosto che sulla forma**, a fruire di **tempo aggiuntivo** per l'effettuazione delle prove e il testo delle stesse può avere caratteristiche particolari a livello di interlinea, spaziatura o carattere grafico.

Possono sostenere le **prove con il Computer** laddove la dispensa dallo scrivere sia stata indicata nel PDP.

Sono previsti particolari accorgimenti con riguardo alle lingue straniere.

La C.M. 1865/17, coerentemente con quanto stabilito dal DM 741/17, precisa che può essere consentito a tali alunni **l'esonero dall'insegnamento** o la sola **dispensa dalle verifiche scritte** per una od entrambe le lingue straniere, se ciò sia indicato nella certificazione sanitaria e recepito nel PDP (questa evenienza è riservata ai soli casi limite poiché costituisce una completa rinuncia alla comunicazione nella lingua straniera, che rappresenta una delle otto competenze chiave europee).

Nel caso di **dispensa** dalle sole prove scritte di lingua straniera, la sottocommissione deve prevedere una **prova orale sostitutiva della prova scritta**.

Per ciascun alunno con DSA il Consiglio di Classe fornirà alla Commissione plenaria la seguente documentazione:

- PDP
- Relazione finale

c. ALUNNI NAI

Nei confronti degli alunni Neo Arrivati in Italia (NAI) il sistema scolastico ha adottato i dispositivi necessari per favorire l'apprendimento della lingua italiana, fattore indispensabile per il successo scolastico e l'inclusione sociale. La definizione di "NAI" è in continuo divenire, si parla ormai di allievi non italo-foni. Si possono considerare tali gli alunni che siano arrivati in Italia da meno di due anni.

La C.M. n. 24 del 1 marzo del 2006, contenente le **"Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri"** ha posto la necessità di prevedere interventi specifici volti all'acquisizione della lingua per la comunicazione e la personalizzazione del curriculum, con una programmazione mirata sui bisogni reali e sul monitoraggio dei progressi nell'apprendimento della lingua italiana.

Coerentemente, per gli alunni NAI l'Istituto organizza **corsi di Italiano L2** tenuti da docenti interni specializzati, e partecipa a Progetti per ottenere finanziamenti da impiegare per ulteriori percorsi di ITAL 2 dedicati agli studenti NAI ed alle loro famiglie e svolti da personale esterno.

I Consigli di Classe predispongono **Piani Didattici Personalizzati dedicati**, in cui sono previste, **oltre all'esonero dall'insegnamento della seconda lingua comunitaria** con impiego di tali ore per la frequenza del corso di ITAL 2, misure compensative e dispensative specifiche e la semplificazione dei testi disciplinari.

La nuova normativa di attuazione della Legge 107/2015 nulla dice di nuovo sugli Esami di Stato degli alunni NAI, per cui resta fermo il riferimento alla C.M. permanente n. 48/2012.

Per consentire il superamento degli Esami di stato da parte degli alunni NAI, la Commissione avrà cura di considerare la particolare situazione di tali alunni e di procedere ad una valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti, in particolare nella lingua italiana, che tenga conto delle potenzialità formative e della complessiva maturazione raggiunta (C.M. 32/2008).

Per gli alunni NAI che abbiano frequentato i corsi di ITAL 2 si prevede la **dispensa dalle prove scritte di seconda lingua comunitaria senza alcuna prova sostitutiva di ITAL 2** (il superamento dell'inderogabilità delle prove scritte sancito dalla C.M. 32/2008 è stata chiarita definitivamente dalla C.M. 48/2012).

E' inoltre previsto che gli alunni NAI **sostengano il colloquio orale nella propria lingua madre con l'ausilio del mediatore linguistico culturale** e che, nel colloquio orale, siano valorizzati contenuti relativi alla cultura ed al Paese di origine.

Al coordinamento di tali azioni ed alla ricerca del mediatore linguistico-culturale si dedica la Commissione per l'Intercultura dell'Istituto.

Per ciascun alunno NAI il Consiglio di Classe fornirà alla Commissione plenaria la seguente documentazione:

- PDP per i NAI
- Relazione finale

d. ALUNNI INDIVIDUATI COME BES DAI CONSIGLI DI CLASSE (BES non certificati)

La CM del 3 giugno 2014 stabilisce che le Commissioni d'esame debbano "tenere in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES) per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati". A tal fine i Consigli di classe trasmetteranno alla Commissione d'esame i Piani Didattici Personalizzati.

Tuttavia per tale tipologia di alunni la normativa non prevede misure dispensative in sede d'esame limitandosi a consentire l'uso di *strumenti compensativi* se previsto dal PDP.

TABELLA SINTETICA MISURE PER GLI ALUNNI CON BES

In allegato al presente Protocollo è fornita una TABELLA ove sono raccolte le misure applicabili ai singoli alunni. La Tabella viene predisposta all'atto della preparazione della "SESSIONE INVALSI" che si svolge in Aprile; essa viene controllata dalla Commissione plenaria degli esami ed aggiornata laddove vi siano nuovi casi di alunni aventi diritto alle tutele previste dalla normativa sui BES. La Tabella offre una visione d'insieme delle situazioni diversificate che dovranno essere attenzionate in sede d'esame.

NOTE CONCLUSIVE

I criteri per la **non ammissione agli ESAMI DI STATO** di cui al paragrafo 2 sono validi anche ai fini del **passaggio alla classe successiva** (vv. pag. 4, nota in calce).

Particolarmente rilevante la disposizione relativa alla **non ammissione dell'alunno in presenza di quattro insufficienze** nelle discipline di studio ovvero nel caso di giudizio sul comportamento riferito all'indicatore più basso della valutazione.

Per via della particolare situazione vissuta dagli allievi e dalle allieve delle classi terze nel triennio 2019-2022, il Collegio ha ritenuto opportuno **non applicare il sistema dei "BONUS"** (previsto dall'art. 2.3 del presente documento) **per il calcolo del voto di ammissione agli esami del corrente a.s. 2021-2022.**

L'OM. 94 del 14 marzo 2022 ha stabilito che, nell'a.s. 2021-2022, non si svolgano le **prove scritte di Lingua Straniera** nel corso degli esami conclusivi del I ciclo. Conseguentemente, i paragrafi del presente protocollo concernenti l'argomento per quest'anno restano disapplicati ed anche **il criterio per l'assegnazione della LODE (lett. b art. 9)** che in precedenza prevedeva il voto 10 in almeno due delle tre prove scritte **è stato ritoccato.**

Il presente documento potrà essere revisionato ove intervenissero modifiche normative.